

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale), che stabilisce come requisito specifico per l'ammissione ai concorsi pubblici al livello dirigenziale del ruolo sanitario il possesso della relativa laurea e del diploma di specializzazione;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) e, in particolare, il Titolo VI "Formazione dei medici specialisti", che stabilisce:
  - all'articolo 35, comma 1, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute, che definisce il numero globale di specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione e al comma 2, del medesimo articolo, che il Ministero dell'Università e della Ricerca determina, successivamente, il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata;
  - all'articolo 37, che all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
  - all'articolo 39, che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, è corrisposto dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- dato atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica è stato determinato in euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e in euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi del corso di studi;
- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6) e, in particolare, i seguenti articoli:
  - articolo 1, comma 3, che stabilisce che la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna, annualmente, il fabbisogno di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, tenuto conto della programmazione regionale in materia di sanità, delle carenze di professionalità specialistiche e della rilevazione effettuata ai sensi dell'articolo 35 del citato d.lgs. 368/1999;
  - articolo 2, che stabilisce che la Regione può finanziare contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Titolo VI del d.lgs. 368/1999 da riservare a medici in formazione specialistica che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano sottoscritto l'impegno a prestare servizio presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale per un periodo minimo complessivo pari a cinque anni, al fine di

incentivarne la formazione specialistica e di favorirne la permanenza nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;

- visti i seguenti decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
  - in data 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria), con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, nonché la durata del corso di studi;
  - in data 13 giugno 2017, n. 402 recante la “*definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitarie ai sensi dell'art. 3, del D.I. n. 68/2015*”;
  - in data 20 luglio 2020, n. 79 (Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368);
- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato Regolamento 130/2017 alle scuole di specializzazione di area sanitaria si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 368/1999;
- considerato che, al fine di poter finanziare i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti dall'articolo 2 della legge regionale 11/2017, questi ultimi devono essere comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'inserimento nel prossimo bando di concorso relativo all'anno accademico 2020/2021 (con inizio nell'anno 2021) di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria riordinate e accreditare ai sensi dei decreti ministeriali 68/2015 e 402/2017;
- dato atto che, con nota in data 14 maggio 2020 (prot. n. 3160/san), la competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha inviato al Ministero della Salute la rilevazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020/2023 (anni accademici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023) effettuata presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, come da comunicazione di quest'ultima in data 12 maggio 2020 (prot. n. 3090);
- dato atto che, con nota in data 5 febbraio 2021 (prot. n. 892/san), la competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta di indicare le specializzazioni per le quali finanziare otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per l'anno accademico 2020/2021, tenendo conto dei posti vacanti in pianta organica, delle future dimissioni per cessato servizio e della rilevazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio 2020-2023 (per l'anno accademico di riferimento 2020/2021) trasmessa con la citata nota in data 12 maggio 2020;
- dato atto che, con nota in data 15 febbraio 2021 (prot. n. 13731), l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha indicato le otto specializzazioni di seguito specificate: *dermatologia e venereologia, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie dell'apparato digerente, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, oncologia medica e urologia*;
- dato atto che il fabbisogno di medici specialisti da formare, per l'anno accademico 2020/2021, a seguito della integrazione della nota dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

soprarichiamata, risulta aggiornato con la previsione delle specializzazioni di seguito specificate: *malattie dell'apparato digerente, oncologia medica e urologia*;

- dato atto che, per l'anno accademico 2020/2021, i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali da comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca, risultano essere i seguenti:
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *dermatologia e venereologia* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *geriatria* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *igiene e medicina preventiva* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato digerente* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato respiratorio* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie infettive e tropicali* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *oncologia medica* della durata di cinque anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *urologia* della durata di cinque anni;
- dato atto che, con nota in data 16 marzo 2021 (prot. 1956/san), l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Università degli Studi di Torino di poter finanziare, per l'anno accademico 2020/2021, presso le scuole di specializzazione di area medica, gli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati;
- evidenziato che la spesa complessiva per il finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto determinato dal DPCM del 7 marzo 2007 e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal DM 68/2015 (n. 6 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali della durata di 4 anni e n. 2 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali della durata di 5 anni) è pari complessivamente a euro 868.000,00, così suddivisa:
  - euro 200.000,00, per l'anno 2021, relativamente all'anno accademico 2020/2021, 1° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
  - euro 200.000,00, per l'anno 2022, relativamente all'anno accademico 2021/2022, 2° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
  - euro 208.000,00, per l'anno 2023, relativamente all'anno accademico 2022/2023, 3° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
  - euro 208.000,00, per l'anno 2024, relativamente all'anno accademico 2023/2024, 4° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
  - euro 52.000,00, per l'anno 2025, relativamente all'anno accademico 2024/2025, 5° anno, per n. 2 contratti aggiuntivi regionali;
- dato atto che l'effettiva previsione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo degli stessi da parte dell'Università degli Studi di Torino con il Ministero dell'Università e della Ricerca nonché al loro recepimento nel prossimo decreto ministeriale recante il bando di

concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2020/2021;

- dato atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati, qualora assegnati, è subordinata alla stipulazione, tra l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e l'Università degli Studi di Torino, di apposite convenzioni disciplinanti il loro finanziamento;
- precisato che la competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto, per le vie brevi, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta un parere in merito ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali da finanziare per l'anno accademico 2020/2021 e che il medesimo Ordine ha espresso parere favorevole;
- ritenuto di determinare, per l'anno accademico 2020/2021, il fabbisogno formativo di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e di approvare il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino per le discipline di seguito specificate: *dermatologia e venereologia, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie dell'apparato digerente, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, oncologia medica e urologia*;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per triennio 2021/2023, nell'ambito del programma codice 4.004 - Istruzione universitaria, attribuisce alla propria Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevolmente espressi

#### DELIBERA

1. di determinare e aggiornare, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, il fabbisogno formativo di medici specialisti per l'anno accademico 2020/2021, come rappresentato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2020/2021
allergologia ed immunologia clinica	1
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	1
dermatologia e venereologia	1
geriatria	1
igiene e medicina preventiva	2

malattie dell'apparato digerente	1
malattie dell'apparato respiratorio	1
malattie infettive e tropicali	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
medicina interna	1
microbiologia e virologia	1
nefrologia	1
neurologia	1
oncologia medica	1
ortopedia e traumatologia	1
patologia clinica e biochimica clinica	1
pediatria	1
psichiatria	2
radiodiagnostica	2
urologia	1
Totale	24

2. di approvare, per l'anno accademico 2020/2021, presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino, il finanziamento dei seguenti otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *dermatologia e venereologia* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *geriatria* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *igiene e medicina preventiva* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato digerente* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato respiratorio* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie infettive e tropicali* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *oncologia medica* della durata di cinque anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *urologia* della durata di cinque anni;
3. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2 è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con l'Università degli Studi di Torino nonché al recepimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2020/2021;
4. di approvare la spesa complessiva di euro 868.000,00 per il finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti per l'anno accademico 2020/2021;
5. di prenotare la spesa di euro 608.000,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario

gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:

- anno 2021: euro 200.000,00
- anno 2022: euro 200.000,00
- anno 2023: euro 208.000,00;

6. di dare atto che per la restante spesa di euro 260.000,00, di cui euro 208.000,00 per l'anno 2024 e euro 52.000,00 per l'anno 2025, sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" dei futuri bilanci della Regione;
7. di stabilire che l'approvazione di una eventuale maggiore spesa, che potrebbe derivare da una rideterminazione del valore economico del contratto di formazione specialistica quantificato dal DPCM del 7 marzo 2007 oppure dal verificarsi, in capo agli assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali finanziati per l'anno accademico 2020/2021, delle ipotesi di sospensione della formazione disciplinate dall'articolo 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999 (gravidanza e malattia), avvenga con provvedimento del Dirigente della competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali;
8. di stabilire che l'approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere, tra l'Università degli Studi di Torino e l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, per la disciplina del finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti per l'anno accademico 2020/2021 avvenga con provvedimento del Dirigente della competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali;
9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Rettore dell'Università degli Studi di Torino per gli adempimenti di competenza.